

LA DISTINZIONE TRA INTERVENUTI TEMPESTIVI E TARDIVI
NELLA ESPROPRIAZIONE FORZATA E LA PRIMA UDIENZA
FISSATA PER LA AUTORIZZAZIONE DELLA VENDITA
O DELLA ASSEGNAZIONE(*)

1. - Il vigente codice di rito distingue gli intervenuti in tempestivi e tardivi, a seconda che la relativa domanda sia proposta prima o dopo la prima udienza di comparizione delle parti, per la vendita o l'assegnazione (artt. 525, 2° comma, 563, 2° comma, 528, 564 c.p.c.). Dall'intervento, se tempestivo o tardivo, scaturisce una prima conseguenza nella graduatoria di soddisfazione: i tempestivi vengono soddisfatti con precedenza rispetto ai tardivi, salvo il caso dei privilegiati (artt. 528, 565). Ancora il legislatore, ad un certo punto, ha abbozzato l'intenzione di trarre una seconda conseguenza in ordine ai diversi poteri nella fase espropriativa: così gli artt. 500, 526, 564. Chi scrive ha però osservato altrove⁽¹⁾ che, se questa è l'interpretazione dominante in dottrina⁽²⁾, è da revocarsi in dubbio la portata di siffatta intenzione e comunque che ad essa sia seguita una concreta disciplina: ciò alla luce delle singole norme, che regolano l'esecuzione forzata ed i poteri dei creditori concorrenti⁽³⁾.

(*) Da «Il Foro italiano», 1960, V, pp. 54 ss.

(¹) Veggansi miei scritti: *Come interpretare l'art. 629, 1° comma, c.p.c.?*, in *Giur. it.*, 1959, II, p. 674; *Alcune questioni in materia di intervento nella espropriazione forzata, Creditori intervenuti e giudizi di opposizione alla esecuzione*, in *Riv. dir. civ.*

(²) GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione*, Milano, 1959, pp. 51 ss.; ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, Napoli, 1957, III, pp. 102 ss.; D'ONOFRIO, *Commento al c.p.c.*, Torino, 1957, II, pp. 148 ss., e bibliografia citata da questi autori.

(³) Si veggano le date espressioni degli artt. 533, 538, 539, 552, 553, 566, 572, 588, 592, 593, 595, per cui anche ai creditori, intervenuti tardivamente, e che, come tali, parteciperebbero solo alla distribuzione è attribuita invece una rilevante partecipazione alla espropriazione. Cosa poi significhi per gli intervenuti tempestivi, ma privi di titolo, partecipare alla espropriazione, senza potere promuovere i singoli atti è un

2. - A mio sommessimo avviso, *la scelta della prima udienza ex art. 530 al fine di discriminare gli intervenuti in tempestivi e tardivi è stata male operata ed è fonte di gravi equivoci.*

Nella procedura fallimentare le domande di insinuazione sono considerate tempestive, se proposte prima del decreto di esecutività dello stato passivo (art. 101 legge fall.) e tardive, se proposte dopo. Nessuna conseguenza è peraltro posta nella graduazione in ordine alla soddisfazione.

Ora una *ratio* nella scelta di tale momento per la discriminazione dei creditori in tempestivi o tardivi, indubbiamente c'è. Nella esecuzione individuale *una udienza di verifica dei crediti non c'è*, e non è previsto un provvedimento *ad hoc*: è però previsto in sede di distribuzione il possibile insorgere di controversie, e quindi la loro risoluzione (art. 512).

A stretto rigore, ogni intervento dovrebbe essere considerato tempestivo fino a tale momento. Un'eventuale problema per la costruzione di interventi tardivi dovrebbe porsi per il supero, che andrebbe eventualmente restituito al debitore esecutato.

Invece no: altro è il partito adottato per l'esecuzione individuale. Si è qui assunta l'udienza *ex art. 530* (cioè un'udienza assai lontana dalla fase di pagamento dei debiti) come quella sulla cui base distinguere gli intervenuti in tempestivi e tardivi. Ci sia consentito di osservare che non vediamo il perché di una tale scelta.

A nostro giudizio, *tale udienza ex art. 530 cit. non ha alcun significato*, che possa giustificare la scelta. Certamente non l'ha *sul piano satisfattivo* e non spiega la precedenza, che con essa si viene ad istituire, in graduatoria, fra i creditori.

Essa è assai lontana dalla fase di distribuzione e d'altro canto non si tiene, nel corso di essa, neppure la verifica dei crediti. Non è dato pertanto trarre alcuna presunzione a carico di chi interviene dopo di essa, per posticiparlo. Sotto un tale profilo, la prima udienza *ex art. 530 cit.* appare scelta «a caso». L'affidarci al «caso» per sovvertire la *par condicio creditorum* di cui all'art. 2741 c.c. non è certamente un partito lodevole.

Ma essa non ha alcun particolare significato, *neppure sul piano espropriativo*. Io capirei una tale scelta se, in siffatto momento, si ponesse il problema, assai importante, di organizzare la collaborazione delle parti private, e così degli interessati al buon andamento e governo del processo esecutivo.

mistero. Le conseguenze più assurde relativamente agli art. 500, 526 e 564 si rivelano in materia di estensione del pignoramento. Si faccia il caso di chi anticipi il denaro per la estensione, mentre poi chi ha ottenuto l'anticipazione sarebbe arbitro della esecuzione *ex art. 500, 526, 564*, e nessuna garanzia sarebbe riservata al primo.

Allora tutto si spiegherebbe; la discriminazione ed il relativo onere solleciterebbero l'intervento in un momento opportuno e provocherebbero un'iniziativa di parte, che si reputasse determinante ai fini dell'attuazione della sanzione esecutiva.

Se c'è un momento importante nella sorte della esecuzione è quello che va fino alla proposizione della domanda di vendita all'asta o di assegnazione. Una volta compiuto il pignoramento, si tratta di assicurare il prosieguo della esecuzione, attraverso la domanda di vendita o di assegnazione, che va proposta in un termine decadenziale (art. 497). Ora se si voleva provocare una collaborazione di interessati all'impulso del processo esecutivo si poteva scegliere il momento della proposizione di una tale domanda e comunque il termine *ex art. 497 cit.* Naturalmente un tale fine avrebbe consigliato la estensione di un tale potere onere anche ai creditori, privi di titolo esecutivo, e non la limitazione di esso a quelli muniti di tale titolo (artt. 529, 567).

Nel nostro caso invece si è scelta la udienza *ex art. 530*: la domanda di vendita è stata dunque già proposta ed è alle spalle della udienza, adottata per discriminare gli intervenuti in tempestivi o tardivi.

Capirei ancora la scelta di una tale udienza, se dopo di essa non ci fosse più alcuna attività di parte da utilizzare al fine di assicurare la attuazione della sanzione esecutiva. Ma ciò non accade.

Infatti tutta una serie di atti di impulso è ancora prevista a carico delle parti dopo tale udienza, affinché il processo abbia a realizzare il suo scopo.

3. - Il legislatore ha ritenuto, d'altro canto, talmente utile e rilevante la collaborazione di tutti i creditori (anche intervenuti dopo tale prima udienza) che tutta una serie di norme è stata predisposta allo scopo di assicurarla in relazione ad atti del processo esecutivo, posteriori a tale udienza.

Nella espropriazione mobiliare si veggano gli artt. 533, 2° comma, 538, 2° comma, 539, 2° comma.

Nella espropriazione presso terzi si veggano gli artt. 552 e 553. In quella immobiliare ancora gli artt. 566, 572, 2° comma, 588, 592, 593, 595.

Che senso ha intervenire allora (a domanda di vendita o di assegnazione proposta) prima o dopo l'udienza *ex art. 530* ed in che modo si legittima la precedenza nella soddisfazione *ex artt. 528 e 565*?

Occorre, a questo punto, peraltro aggiungere *che non è neppure detto che nel corso di tale prima udienza sia disposta la vendita o l'assegnazione.*

È ipotizzabile il caso, assai frequente in pratica, che la prima udienza *ex art. 530 cit.* si risolva in un rinvio puro e semplice ad altra udienza. Nella esecuzione immobiliare normalmente sarà disposta la nomina di uno stimatore.

La scelta di un tale momento con conseguenze tanto importanti non può giustificarsi neppure col rilievo che si tratta di sollecitare la collaborazione delle parti, perché abbiano a proporre osservazioni sulle modalità della vendita, o con l'altro che esso è il momento ultimo, entro il quale proporre le opposizioni agli atti esecutivi (*art. 530, 2° comma*). Intanto le osservazioni si riducono concretamente alle modalità del primo incanto: cioè troppo poco per farne scaturire conseguenze tanto importanti. Ma non è detto che esse cadano nella prima udienza: tale non è il caso della esecuzione immobiliare e, per la ipotesi di rinvio, in quella mobiliare. Tale non è in maniera evidentissima il caso della espropriazione presso terzi (*).

Quanto alle opposizioni agli atti esecutivi, trattasi di rimedi *ope debitoris* e non certo *ope creditorum concurrentium*, e nessuna illazione è lecito trarre a carico di questi ultimi, ovviamente interessati alla conservazione del processo ed all'attuazione della sanzione e non a proporre incidenti, che ne arrestino o impediscano il corso.

(*) FURNO, *Questioni sulla ritualità dell'intervento nelle espropriazioni presso terzi*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 1957, p. 608.

Il Furno critica la scelta della prima udienza con particolare riguardo alla espropriazione presso terzi. La osservazione che si tratta di una espressione atecnica, mi pare vada, se mai, estesa ad ogni forma di espropriazione. Ho però i miei dubbi che *de iure condito* si possa dare alla scelta legislativa un significato estensivo, quale quello proposto dall'Autore, dato il tassativo disposto della legge. Mi sembra che le critiche del Furno siano assai opportune, soprattutto *de iure condendo*. Non concordo però col Furno laddove prospetta che la questione sulla ritualità o tardività dell'intervento siano materia di mere opposizioni agli atti esecutivi, *ex art. 617 c.p.c.* Le opposizioni agli atti esecutivi sono assoggettate al brevissimo termine decadenziale *ex art. 618*. Ora le questioni sulla ritualità incidono sul grado di soddisfazione in sede di riparto, per il che è previsto l'insorgere, in quella sede, di controversie *ex art. 512*. Non mi pare che si possa negare al creditore concorrente la facoltà di contestare in quella sede la pretesa di un'intervenuto, in quanto preclusa dalla mancata opposizione nel termine dei 5 giorni dall'intervento. Ciò rivela la inapplicabilità delle norme *ex artt. 617 ss.* Ancora le questioni sulla ritualità possono incidere sul piano espropriativo, se si sta alla dottrina dominante a proposito degli artt. 500, 526 e 564. In un tale caso non vedo come possa negarsi al debitore la facoltà di opporsi *ex art. 615* ad una domanda di espropriazione avanzata da un'intervenuto tardivo, munito di titolo esecutivo. La controversia se sia tempestivo o tardivo riguarderebbe il diritto di costui a procedere o meno alla esecuzione, e cioè realizzerebbe una controversia *ex art. 615*. Quest'ultima osservazione non si pone peraltro per chi, come chi scrive, nega ogni attendibilità agli artt. 500, 526 e 564.

Si dirà: ma tale udienza può essere disposta anche al fine dell'assegnazione, se chiesta, e su questo piano essa ha una importanza decisiva. Mi sia consentito, qui, di rilevare che se s'intendeva bloccare la *par condicio* in un momento opportuno, perché chi vuole domandare l'assegnazione sappia qual è il prezzo da offrire *ex art.* 506, occorre scegliere il momento della proposizione dell'istanza di assegnazione, e non l'udienza *ex art.* 530.

I creditori, intervenuti, dopo la istanza e prima della udienza, sovvertono già la base del prezzo *ex art.* 506.

D'altro canto, ad assegnazione disposta, nessun problema si pone in relazione al concorso dei creditori, perché l'assegnazione esaurisce l'espropriazione dei beni e taglia fuori i creditori non intervenuti dal soddisfo.

4. - Ho osservato che la scelta della prima udienza di comparizione delle parti, fissata per l'autorizzazione della vendita o dell'assegnazione, è peraltro fonte di gravi equivoci. Ciò soprattutto per le ipotesi di pignoramento successivo e di attuata estensione *ex artt.* 524 e 527.

Cominciamo dalla estensione *ex art.* 527. La norma prevede che il creditore pignorante ha facoltà di indicare ai creditori, intervenuti, entro tale prima udienza, la esistenza di altri beni da pignorarsi e di invitarli ad estendere il pignoramento. Una tale facoltà va esercitata, come dice l'*art.* 527, «all'udienza o con atto notificato e in ogni caso non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli». Si avvertirà la inopportunità della norma, laddove fissa la medesima prima udienza con termine ultimo per la individuazione degli intervenuti tempestivi, cui rivolgere l'invito, e come termine per l'esercizio della facoltà *ex art.* 527.

Facciamo ora il caso che l'invito sia raccolto ed avvenga la estensione su altri beni. Per questi ulteriori beni, specie se la prima udienza *ex art.* 530 non possa essere utilizzata anche per disporre la loro vendita (come se l'estensione avvenga dopo l'udienza) dovrà essere disposta una nuova prima udienza *ex art.* 530. Il processo esecutivo è però unico. Gli intervenuti in tale ipotesi, saranno simultaneamente tempestivi (in ordine ai beni colpiti in estensione e per i quali ha ancora da tenersi la udienza *ex art.* 530 cit.) e tardivi (per i beni pignorati prima e per i quali la prima udienza è già stata tenuta)? O saranno considerati tardivi rispetto a tutti i beni od infine tempestivi per tutti?

Non è chi non veda la gravità di tali problemi. La strada più razionale apparirebbe la prima. Essa però si risolverebbe nell'ammettere graduatorie molteplici e diverse nell'interno della medesima procedura e, a voler stare alla prevalente dottrina nell'interpretazione degli *artt.* 500, 526, 564, una tale soluzione finirebbe per porre capo al bisticcio di ammettere e contem-

poraneamente escludere i poteri di provocare atti espropriativi ai medesimi intervenuti.

Non diverso è il caso del pignoramento successivo, che avvenga prima dell'udienza, ma la cui comunicazione alle altre parti *ex art. 524, 2° comma*, avvenga dopo tale udienza *ex art. 530*.

A questo proposito, si riproporrebbero tutti i problemi enunciati in materia di estensione.

5. - Quanto si è sopra detto rivela la irrazionalità della scelta della prima udienza di comparizione delle parti, per farne scaturire la distinzione degli intervenuti in tempestivi o tardivi.

Il nuovo legislatore, che si sta occupando della revisione del codice di rito, farebbe cosa assai opportuna se intervenisse a modificare il criterio adottato.

De iure condendo si possono suggerire due soluzioni: a) o quella di predisporre una udienza di verifica dei crediti e fare coincidere con essa la distinzione dell'intervento tempestivo rispetto a quello tardivo (e la cosa sarebbe opportuna per una infinità di altre ragioni, come l'accertamento dei crediti di chi interviene, privo di titolo esecutivo); b) oppure la soluzione di assumere il momento in cui la vendita (ed anzi l'ultima vendita, per il caso di estensioni o pignoramenti successivi) sia avvenuta. In tale caso la discriminazione si baserebbe sulla diversa fase del processo esecutivo, in relazione alla quale si verifica l'intervento.